SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E ROMA CAPITALE, IL COMUNE DI ANZIO, IL COMUNE DI ANGUILLARA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - MACROAREA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ORTO BOTANICO – PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONI DELLE AZIONI DI RIFORESTAZIONE URBANA NELL'AMBITO DELLE CITTÀ METROPOLITANE - D.M. 9 OTTOBRE 2020 – II ANNUALITÀ 2021

CONVENZIONE

TRA

la **Città metropolitana di Roma Capitale**, rappresentata dal Sindaco pro tempore, Prof. Roberto Gualtieri, domiciliato per la carica presso la sede di Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, C.F. 80034390585 ("soggetto beneficiario")

	~		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, rappresentato/a da		domiciliato
ner la carica nresso		via C F	
		νια, C.1 .	
	("soggetto attuatore")		
	, ,		

 \mathbf{F}

VISTO

il Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con cui è stato approvato un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane (di seguito denominato anche "Decreto clima");

l'art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 che disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, cui è destinato un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, che ha definito le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui al citato articolo 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111,

e fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione il termine di presentazione delle richieste di finanziamento;

che le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 111/2019, sono destinate alle Città metropolitane e che ognuna di esse potrà candidare al massimo cinque proposte progettuali per il proprio territorio;

la nota del MATTM R.U. 0093595 del 13/11/2020 avente ad oggetto: "D.M. 9 ottobre 2020 concernente le modalità per la presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane";

la Circolare del MATTM R.U. 0098862 del 27/11/2020 avente ad oggetto: "Indirizzi operativi in materia di "Azioni per la riforestazione" di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all'art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141";

l'Avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell'ambito delle città metropolitane di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 16/03/2021 e trasmesso alla CMRC con nota prot. m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0027400.16-03-2021, acquisita con prot. CMRC 2021-0041637 del 16-03-2021, è stato dato avvio alle procedure di selezione delle proposte per l'annualità 2021;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, valutato che le azioni previste del "Decreto Clima" sono in linea con quanto definito negli atti di pianificazione strategica in corso di redazione e con il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato con Del. C.P. n. 1 del 18/01/2010, che assume il sistema ambientale e la Rete Ecologica quali elementi strutturali della governance del territorio metropolitano, ritiene opportuno di partecipare al suddetto Avviso Pubblico e di procedere con gli atti necessari al fine di dare seguito alla presentazione di proposte progettuali da parte dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 15.07.2021 è stata approvata la "Relazione tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto clima) Annualità 2021" ed stata autorizzata la presentazione al Ministero della Transizione Ecologica dei interventi progettuali selezionati dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

DATO ATTO

dell'art. 2, comma 1, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (MATTM) è ridenominato "Ministero della transizione ecologica" (MiTE);

che il Ministero della Transizione Ecologica con proprio Decreto n. 141 del 13/12/2021 recante "Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento" – Annualità 2021", ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020 ha approvato la graduatoria avente ad oggetto l'elenco dei 38 progetti finanziati, tra i quali per la Città metropolitana di Roma Capitale risultano i seguenti:

- Anguillara Sabazia "Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia" Importo Euro 490.000,00;
- Anzio "Progetto di rimboschimento urbano nella città di Anzio" Importo Euro 499.950,00;
- Roma Capitale "Intervento di forestazione urbana a Casal Brunori" Importo Euro 498.332,69;
- Università di Tor Vergata "FOResta Urbana per l'Orto Botanico dell'Università di Roma Tor Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più Sostenibile" Acronimo"FORUS" Importo Euro 500.000,00;

per un importo complessivo ammesso a finanziamento di Euro 1.988.282,69;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE SI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(DEFINIZIONI E DISCIPLINA APPLICABILE)

- 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le parti contraenti.
- **2.** Ai fini della presente Convenzione, si intende per soggetto beneficiario la Città metropolitana di Roma Capitale e per soggetto proponente e attuatore;
- 3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dal Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dal D.M. MATTM del 9 ottobre 2020 richiamati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
 - **4.** Sono allegati alla presente convenzione:
 - a) Relazione del Progetto;
 - **b**) Cronoprogramma dell'intervento, aggiornato all'atto della stipula della presente Convenzione:
 - c) Piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno 7 anni dalla realizzazione degli investimenti finanziati, con relativi importi dei costi manutentivi indotti

ART. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente Convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto beneficiario, e, in qualità di

soggetto proponente e attuatore dell'intervento ".....", approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 141 del 13 dicembre 2021.

ART. 3

(TERMINI DI ATTUAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE)

- 1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione della presente
- **2.** La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste per la realizzazione del Progetto.
- **3.** La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. MATTM 9 ottobre 2020, è deputata a svolgere tutti i controlli necessari alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione secondo la tempistica definita nel cronoprogramma. In particolare, devono essere verificati l'avvio dei lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.
- 4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. 9 ottobre 2020, la realizzazione dell'intervento deve iniziare entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, salvo eventuali richieste di proroga da avanzare al MiTE ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 2 del D.M. 9 ottobre 2020.
- 5. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel comma precedente, in assenza di ragioni oggettive non dipendenti dalla Città metropolitana di Roma Capitale, l'intervento sarà definanziato. In tal caso il soggetto attuatore non avrà nulla a pretendere dal soggetto beneficiario Città metropolitana di Roma Capitale.

ART.4

(OBBLIGHI DELLE PARTI)

- 1. Il soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento oggetto della presente Convenzione.
- **2.** La Città metropolitana di Roma Capitale provvede al controllo anche della corretta esecuzione dell'intervento, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate.
- **3.** La verifica della fase attuativa del progetto è svolta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
- **4.** La Città metropolitana di Roma Capitale darà immediata notizia al Ministero per la Transizione Ecologica (di seguito MiTE) e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento dell'intervento in questione.

- **5.** La Città metropolitana di Roma Capitale, avendo ottenuto un finanziamento in qualità di soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, resta comunque responsabile e referente unico del Progetto nei confronti del MiTE e si impegna a:
 - fornire attività di supporto e coordinamento al soggetto attuatore nell'iter di approvazione e attuazione dell'intervento;
 - ottemperare agli impegni assunti nei confronti del MiTE, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;
 - comunicare al soggetto attuatore le decisioni, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dal MiTE;
- **6.** Il soggetto attuatore collabora con il soggetto beneficiario in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti del MiTE e si impegna a:
- i) redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro 120 giorni dall'ammissione al finanziamento, una volta acquisiti i pareri preventivi, nonché le autorizzazioni e da cui dipende la realizzazione delle opere previste in progetto;
- ii) trasmettere preventivamente al soggetto beneficiario, lo schema del bando di affidamento dei lavori o della lettera di invito nel caso di procedure semplificate. Il soggetto beneficiario provvederà al controllo e alla verifica della rispondenza e della conformità di tali schemi alla normativa di riferimento ed a tutte le disposizioni fissate nella presente Convenzione. In particolare dovrà essere data evidenza dell'obbligo da parte della ditta appaltatrice di effettuare la manutenzione delle alberature impiantate per sette anni. Pertanto, in aggiunta alla polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stipulata a favore del soggetto attuatore, la ditta appaltatrice dovrà stipulare in favore del soggetto beneficiario, idonea polizza fidejussoria settennale a garanzia del periodo di manutenzione programmata, di importo pari a quanto stimato nel progetto esecutivo per il servizio di manutenzione per il periodo di 7 anni dell'impianto. L'importo di tale polizza verrà progressivamente svincolato allo scadere di ogni anno, dietro attestazione da parte del soggetto attuatore di regolare esecuzione del servizio e istanza dello stesso al soggetto beneficiario, che verifica lo stato dell'impianto; in caso di inerzia o inadempimento da parte della ditta appaltatrice o del soggetto attuatore, il soggetto beneficiario provvede all'escussione della polizza e ad effettuare sostitutivamente gli interventi manutentivi;
 - iii) realizzare l'intervento specifico di propria competenza, nel rispetto degli impegni assunti con il progetto, in particolare con il cronoprogramma e il piano economico-finanziario;
 - iv) comunicare al soggetto beneficiario tutte le informazioni e la documentazione finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
 - v) fornire al soggetto beneficiario qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal soggetto beneficiario medesimo;
 - vi) consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio all'uopo costituito dal soggetto beneficiario;
 - vii) fornire al soggetto beneficiario, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova ed a rimuovere le violazioni stesse;

- viii) restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal soggetto beneficiario, nei tempi e nella modalità previste dal successivo art. 8;
- ix) dirimere eventuali controversie di scala locale.
- x) realizzare il Progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;
- xi) comunicare al soggetto beneficiario, oltre a tutte le informazioni previste nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire l'attività di verifica, controllo e monitoraggio del progetto;
- xii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al decreto legislativo n. 50/2016, e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;
- xiii) comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori;
- xiv) trasmettere al soggetto beneficiario, qualora non sia stato possibile il rispetto dei tempi previsti per dare inizio ai lavori, una richiesta motivata di proroga che, a sua volta, il soggetto beneficiario trasmetterà al MiTE.
- xv) presentare gli stati di avanzamento dei lavori ed in particolare lo stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché' la documentazione fotografica;
- xvi) presentare il certificato di regolare esecuzione o l'atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
- 7. Il soggetto beneficiario è tenuto a inoltrare al MiTE.:
- i) comunicazione di avvio dei lavori
- ii) presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché' la documentazione fotografica;
- iii) presentazione del certificato di regolare esecuzione o atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

ART.5

(IMPORTO DELLA CONVENZIONE)

Per la red	dazioı	ne del pro	getto e la reali	zzazioı	ne de	ell'inte	ervento "	", è
previsto	un	importo	complessivo	pari	ad	"€		(Euro
))".	

(EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)

- 1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. MATTM 9 ottobre 2020 si specifica che il finanziamento assegnato all'intervento oggetto della presente convenzione verrà erogato dal MiTE al soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:
- 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica, documentazione fornita dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, documentazione trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- **2.** La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a riversare al soggetto attuatore le somme ricevute dal MiTE come definite al punto 1, entro 30 giorni dall'avvenuto incasso presso la propria Tesoreria.
- **3.** La Città metropolitana di Roma Capitale verificherà inoltre la regolarità delle spese in occasione dei singoli Stati di Avanzamento del Lavori (SAL).

ART. 7

(EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL PROGETTO)

1. Le eventuali successive variazioni del progetto saranno presentate, su istanza del soggetto attuatore, dalla Città metropolitana di Roma Capitale al MiTE e al Comitato per il Verde Pubblico PNM@Pec.Mite.Gov.it ai seguenti indirizzi di posta elettronica comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it. Ferma restando la disponibilità delle risorse economiche finanziate, il Comitato effettua l'istruttoria delle variazioni suddette entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approva o prescrive i documenti e/o gli impegni da presentare, modificare o aggiornare e il relativo termine, che non deve comunque essere superiore ai quindici giorni. All'esito delle citate istruttorie, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle prescrizioni, trasmette gli esiti al MiTE con propria delibera. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, l'intervento viene definanziato.

ART. 8

(REVOCA DEL FINANZIAMENTO)

- **1.** Il finanziamento concesso può essere oggetto di revoca, previa acquisizione delle eventuali deduzioni del soggetto attuatore in caso di:
- a) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse, salvo eventuali proroghe concesse dal MiTE;

- b) totale difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio;
- c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
- d) richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio.
- 2. Il Soggetto attuatore dovrà riversare le eventuali risorse già erogate al soggetto beneficiario, che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite dal MiTE.
- **3.** Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate dal soggetto attuatore e validate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
- **4.** Resta a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato.
- **5.** Le risorse finanziarie derivanti da eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto sono revocate. Il responsabile unico del procedimento comunica tempestivamente al soggetto beneficiario le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.
- **6.** Il soggetto beneficiario provvederà entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati al soggetto attuatore, fatte salve le necessarie verifiche giuscontabili. A tale scopo il soggetto attuatore comunicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.
- 7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi, che restano a carico del soggetto attuatore.

ART.9

(MODALITÀ DI MONITORAGGIO)

- 1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire al soggetto beneficiario la verifica, anche attraverso sopralluoghi in campo, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.
- 2. Il monitoraggio dell'intervento avverrà a cura del soggetto beneficiario attraverso un gruppo di monitoraggio all'uopo costituito.
- **3.** I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

4. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di ammissione al finanziamento, l'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale (aree afferenti alla Rete Natura 2000, aree naturali protette), o ancora su ambiti a rischio di frana e/o di esondazione, o a vincolo di uso civico, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo di tale atto. In ogni caso il soggetto attuatore, entro 120 giorni dalla data di ammissione al finanziamento per l'annualità 2021, dovrà dare inizio alle attività e comunque, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, fornendone copia al soggetto beneficiario. In caso di mancato rispetto dei termini suindicati, il soggetto attuatore dovrà trasmettere al soggetto beneficiario una richiesta motivata di proroga ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. xiv) della presente Convenzione.

ART. 10

(VERIFICHE E ATTIVITÀ AUSILIARIA)

- 1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto dell'intervento assegnatario del finanziamento, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta ed eventuali proposte di rimodulazione dell'intervento.
- **2.** Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche, il soggetto attuatore si impegna a garantire:
- a) l'audizione del responsabile unico del procedimento dell'intervento per verificare le procedure predisposte per realizzare l'intervento, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;
- b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.
- **3.** Il soggetto attuatore deve consentire al gruppo di monitoraggio costituito dal soggetto beneficiario la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento delle attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
- **4.** Tali verifiche non sollevano comunque il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

ART. 11

(RENDICONTAZIONE DI RISULTATO E DELLE SPESE)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al MiTE la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti articoli, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto.

- **2.** Al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al soggetto beneficiario, il soggetto attuatore dovrà fornire le relazioni periodiche di monitoraggio entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.
- 3. Sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:
- *i*) per la progettazione;
- *ii*) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
- iii) per la realizzazione dell'intervento;
- *iv*) per la manutenzione settennale degli impianti arborei.
- **4.** Il soggetto attuatore si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti negli interventi di propria competenza del Progetto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il soggetto attuatore stesso che ne assumerà il relativo eventuale onere.

ART. 12

(RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE)

- 1. Il soggetto attuatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Città metropolitana di Roma Capitale non risponde degli eventuali inadempimenti dell'attuatore alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
- **2.** La Città metropolitana di Roma Capitale non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte del soggetto attuatore.

ART. 13

(SPESE)

Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore.

ART. 14

(COMUNICAZIONI)

- **1.** Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi al seguente indirizzo:
 - Città metropolitana di Roma Capitale pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it
- 2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono considerate conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

ART. 15

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 16

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

ART. 17

(SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI)

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti in forma digitale e conservata agli atti dell	a Città
metropolitana di Roma Capitale e del/della	

(firmato digitalmente)